



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)
E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109
Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**ATTIVITÀ ISTRUTTORIE PER IL REPERIMENTO, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA
RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI
PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

ai sensi dell'art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001

ai sensi degli artt. 43, 44, 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 maggio 2020, con delibera n. 30

INDICE

Premessa	Distinzione tra gli incarichi di lavoro autonomo e gli appalti di servizi	pag. 02
Art. 1	Finalità ed ambito di applicazione	pag. 05
Art. 2	Modalità di individuazione degli esperti con affidamento diretto senza selezione	pag. 06
Art. 3	Presupposti di legittimità per la stipula dei contratti	pag. 07
Art. 4	Tipologie contrattuali	
Art. 5	Limiti alla stipula di contratti con esperti esterni	pag. 08
Art. 6	Procedura per l'individuazione del fabbisogno	
Art. 7	Procedura per l'individuazione delle professionalità	
Art. 8	Pubblicazione degli Avvisi\Bandi di selezione interna\esterna	pag. 09
Art. 9	Modalità di istanza di partecipazione agli avvisi di selezione interna e ai bandi per l'individuazione degli esperti esterni	
Art. 10	Criteri di ammissione delle candidature per la selezione interna e per l'individuazione degli esperti esterni	pag. 10
Art. 11	Commissione di valutazione	pag. 11
Art. 12	Criteri di valutazione delle candidature per l'Avviso di selezione interna e per il Bando per l'individuazione degli esperti esterni	
Art. 13	Incarichi di insegnamento delle lingue straniere	pag. 12
Art. 14	Individuazione dei contraenti	
Art. 15	Esclusioni dalla procedura comparativa	pag. 13
Art. 16	Esclusione dalla partecipazione agli Avvisi di selezione interna o Bandi di selezione esterna	
Art. 17	Pubblicità dell'Avviso interno\Bando esterno ed efficacia	
Art. 18	Tempi e modalità per i ricorsi	pag. 14
Art. 19	Formalizzazione dell'incarico	
Art. 20	Stipula del contratto	pag. 14
Art. 21	Determinazione del compenso	pag. 15
Art. 22	Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009	pag. 17
Art. 23	Doveri e responsabilità dell'esperto	pag. 19
Art. 24	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	
Art. 25	Valutazione della prestazione	
Art. 26	Rescissione del contratto	
Art. 27	Proprietà delle risultanze	
Art. 28	Ricorso alle collaborazioni plurime	
Art. 29	Affidamento incarico a dipendenti pubblici e comunicazione obbligatoria alla F.P.	pag. 20
Art. 30	Interventi di esperti a titolo gratuito	
Art. 31	Esperto/Collaboratore componente di associazioni	
Art. 32	Incarichi nei progetti PON-FSE e PON-FESR	
Art. 33	Avvisi andati deserti	pag. 21
Art. 34	Pubblicità del regolamento	
Art. 35	Entrata in vigore e applicazione	
Art. 36	Disposizioni finali	

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI AVVISO/BANDO

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ALLEGATO 3 – ESEMPIO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 679/2016

Premessa**Distinzione tra**

gli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego)

e

gli appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (codice dei contratti pubblici)

La soddisfazione di una determinata esigenza della scuola (es. servizio di pre-scuola; servizio di R.S.P.P.; servizio di assistenza ad alunni disabili, formazione, interventi didattici, ecc...) può essere realizzata attraverso il ricorso a contratti:

1) di **lavoro autonomo** - (contratto di prestazione d'opera a esperto, specialista ecc)

ovvero

2) ad un vero e proprio **appalto di servizi** affidato a soggetto (si tratterà di un organismo superindividuale persona giuridica, società, cooperativa sociale, associazione etc.), al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi della prestazione lavorativa altrui.

Pertanto si evince che se la prestazione sarà effettuata da una ditta, società associazione, si rientra nella fattispecie dei contratti di appalto – *Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, di servizi e di forniture* – mentre se si incaricherà un singolo individuo esperto e qualificato si rientra nella procedura di “*Individuazione e stipula di contratti con esperti esterni*”.

La scelta fra l'una e l'altra opzione giuridica può dipendere da una serie di fattori, tra i quali quello dell'organizzazione del servizio nel suo complesso che, nell'appalto di servizi, viene invece fatta gravare sull'impresa appaltatrice.

La giurisprudenza della Corte dei Conti¹ ha precisato che:

a) l'incarico di collaborazione ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, si configura quale prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222-2238 del c.c. rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore; rimane, pertanto, concettualmente distinto dall'appalto di servizi, che ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;

b) entrambe le fattispecie (incarico di lavoro autonomo ed appalto di servizi) possono sovrapporsi nella pratica, poiché hanno in comune l'esecuzione di opere o di servizi.

Per intuire se si debba far ricorso all'appalto pubblico o all'affidamento di un incarico, bisogna analizzare la prestazione che si richiede:

a) se questa è caratterizzata da un servizio connotato da una certa stabilità e continuità, da una importante organizzazione di mezzi, a carico dell'operatore economico, allora si dovrà far ricorso al codice dei contratti pubblici;

b) qualora la prestazione sia connotata, più che dalla episodicità, dal prevalente elemento intellettuale (a scapito di quello organizzativo), allora sarà congruo il ricorso al T.U. del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

Pertanto non è possibile proporre un avviso o offerta “mista” tra i due regimi giuridici, occorre a priori decidere se rivolgersi ad un esperto esterno individuale o a una società, una associazione, una ditta (contratto di appalto).

Rimane ferma la possibilità di conferire - per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio - incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza di determinati presupposti di legittimità.

Il ricorso a tali contratti è escluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

¹ Corte dei Conti, Liguria, Deliberazione 21 dicembre, n. 79/2015/SRCLIG; Corte dei Conti Lombardia, Deliberazione 15 maggio 2014 n. 178; Corte dei Conti, Puglia, Deliberazione n.63/PAR/2014; Corte dei conti, Lombardia/236/2013/PAR.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ATTIVITÀ ISTRUTTORIE PER IL REPERIMENTO, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

ai sensi dell'art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001

ai sensi degli artt. 43, 44, 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

La Scuola, di per sé, è la principale fonte di *esperti* necessari per la formazione degli alunni / studenti, in quanto le competenze dei docenti sono tarate per ciascun grado ed ordine di scuola.

Tuttavia, soprattutto con l'avvento dell'*Autonomia scolastica*, possono essere attivati Progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali, che non trovano corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni / studenti.

In questi casi è possibile far ricorso ad Esperti esterni all'Istituzione Scolastica.

Un altro caso di ricorso ad Esperti esterni è quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che l'I.S.A. è autorizzata ad attuare.

Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività non di carattere formativo.

Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalla Circolari Ministeriali.

Tuttavia vi sono comunque dei margini operativi, che il presente Regolamento intende evidenziare e disciplinare.

Inoltre, l'adozione di questo Regolamento risponde ad una necessità di Legge, in quanto l'art. 6 bis del D.lgs. n. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a rendere pubblici i criteri di selezione ancor prima di procedere alla selezione stessa.

Il Consiglio di Istituto

- Visto** il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Visto** l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- Visto** l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;
- Visto** l’art. 21 della Legge n. 59 del 1997;
- Vista** la Circolare del Ministero del Lavoro n. 101 del 17/07/1997;
- Visto** il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- Visto** l’art. 7 commi 6 e 6 bis ⁽²⁾ del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che prevedono che *“per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”*;
- Visto** in particolare l’art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;
- Visto** il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005;
- Vista** la Circolare 21/12/2006, n° 5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;
- Vista** la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visti** il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- Visto** il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009 e 2016/2018);
- Visto** in particolare l’art. 35 del C.C.N.L., secondo cui *“i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica”*;
- Visto** in particolare l’art. 57 del C.C.N.L., secondo cui *“il personale A.T.A. può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola”*;
- Viste** in particolare le tabelle retributive n° 5 *“Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”* e n° 6 *“Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale A.T.A. per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”*;
- Vista** la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 *“obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”*;
- Vista** la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche della Regione Piemonte;
- Visto** il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*;

² **co. 6:** per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati: **(comma così sostituito dall’articolo 13, comma 1, Decreto-Legge n. 4 del 2006)**

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

co. 6-bis: con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. **(comma introdotto dall’articolo 13, comma 1, Decreto-Legge n. 4 del 2006)**

co 6-ter: le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l’attribuzione degli incarichi di cui all’articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **(comma introdotto dall’articolo 13, comma 1, Decreto-Legge n. 4 del 2006)**

- Visto** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Vista** la Legge 13/07/2015 n. 107;
- Visti** il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”, il D.Lgs. n. 56/2017 e le Linee Guida ANAC di attuazione;
- Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- Visto** l’art. 43 co. 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale “*le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione*”;
- Visto** l’art. 43, co. 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “*è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione*”;
- Visto** l’art. 44 co. 1 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale il Dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di istituto assunte ai sensi dell’art. 45;
- Visto** l’art. 44 co. 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale il Dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del D.S.G.A.;
- Visto** l’art. 44 co. 4 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129, che prevede “*il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni*”;
- Visto** l’art. 45 co. 2 lett. h) del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede “*che al Consiglio di istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell’attività relativa ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti*”;
- Visti** i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018);
- Viste** le Linee Guida del M.I.U.R. aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
- Vista** la successiva nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall’Autorità di Gestione PON e la successiva “errata-corrige” Prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;
- Vista** la delibera n. 27 del 24/10/2019 del Collegio dei docenti di aggiornamento del P.T.O.F. 2019 - 2022;
- Vista** la delibera n. 9 del 25/10/2019 del Consiglio di istituto di approvazione dell’aggiornamento del P.T.O.F. 2019 – 2022;
- Vista** la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;
- Tenuto conto** che a volte si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel P.T.O.F. per le quali non esistono risorse professionali interne;

EMANA

il seguente Regolamento ai sensi dell’art. 7 co. 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del Titolo V artt. 43, 44 e 45 del D.I. n. 129 del 2018, che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto, al fine di disciplinare le procedure comparative, le modalità, i criteri, la sussistenza dei requisiti di legittimità per il conferimento di incarichi in materia di contratti di prestazione d’opera con esperti interni ed esterni all’istituzione scolastica, nonché il relativo regime di pubblicità.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti interni\esterni all’istituzione scolastica di contratti di prestazione d’opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel P.T.O.F., R.A.V. e P.d.M. o nel Programma Annuale, nonché la stipula di convenzioni con enti di formazione

professionale ed educativa ed il regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018.

2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa al fine di:

- ✓ garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- ✓ realizzare particolari progetti didattici;
- ✓ realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento;
- ✓ garantire la formazione del personale.

3. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti con il P.T.O.F.;
- coerenti con le finalità dichiarate al comma 1;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

4. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.

5. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

6. Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, su proposta del Collegio dei docenti, e in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, **verificata l'impossibilità di utilizzare a tal scopo il personale interno** e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

7. Il presente regolamento **non** si applica per le collaborazioni "**occasionalì**" di cui alla **Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2 del 2008**.

8. Di seguito si indicheranno con il termine "**Avviso**" la procedura per l'individuazione di risorse professionali interne all'Amministrazione scolastica dell'Istituto Comprensivo di Cerrina Monferrato e con il termine "**Bando**" la procedura per l'individuazione di risorse professionali esterne.

Art. 2 – Modalità di individuazione degli esperti con affidamento diretto senza selezione

1. Si applica la procedura semplificata, senza ricorrere all'espletamento di procedure comparative attraverso avviso\bando e senza ottemperare agli obblighi di pubblicità, con individuazione dell'esperto ed affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico per:

- a) incarichi/prestazioni/collaborazioni meramente "**occasionalì**" (**Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2 del 2008**), che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica (*quali, ad esempio, la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari, la singola docenza*) caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - *per la loro stessa natura* - una spesa equiparata ad un rimborso-spese o per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo **non superiore a Euro 500,00 (cinquecento/00)**;
- b) interventi formativi che si svolgono nell'arco di **una sola giornata o di durata equivalente (Corte dei Conti sez. contr. Emilia Romagna 19/9/2014 n. 145)**;
- b) incarichi di natura "*fiduciaria*", per manifestazioni particolari che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, in circostanze in cui si prefigura l'infungibilità del professionista, ovvero l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (**Corte dei Conti sez. contro Piemonte 20/6/2014 n. 122 e sez. contro Sardegna 3/3/2015 n. 26**), e la cui previsione di spesa **non sia superiore a Euro 500,00 (cinquecento/00)**;
- c) incarichi di natura "*fiduciaria*" quali il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e il Medico Competente M.C.), in relazione agli obblighi sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, per ognuno dei quali sia previsto un compenso onnicomprensivo **non superiore a Euro 2.000,00 (duemila/00)**, la cui individuazione non può ispirarsi a criteri di mera economicità ma deve invece consentire al Dirigente scolastico di scegliere soprattutto sulla base dell'esperienza e capacità.
- d) prestazioni richieste che, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consentono forme di comparazione.

2. Fatto salvo quanto disciplinato al precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite avviso\bando da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto, ottemperando così agli obblighi di pubblicità.

Art. 3 – Presupposti di legittimità per la stipula dei contratti

1. È fatto **divieto** all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (dall'01/01/2017 – art. 2 co. 4 D.Lgs. n. 81/2015).

2. È fatto **divieto**, ai sensi dell'art. 5 co.9 9 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, di attribuire incarichi di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. **Il divieto di cui sopra non riguarda l'attività di formazione**, come chiarito dalla Circolare n. 6 del 4/12/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica e pertanto, l'individuazione di esperti nel suddetto settore può comprendere la tipologia di coloro che sono già collocati in quiescenza.

3. Per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 (*secondo quanto disposto dall'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001*), **cui non può far fronte con personale in servizio**, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (vedi comma 7), in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

4. Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.

5. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere **sempre** verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. È fatto, quindi, **divieto** all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

6. La scuola deve avere riguardo anche della specificità delle “*collaborazioni plurime*”, di cui all'art. 35 del CCNL 29-11-2007 secondo quanto previsto al successivo art. 28.

7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

8. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da:

- a) professionisti iscritti in ordini o albi;
- b) soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

9. I requisiti saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

10. In base all'interpretazione autentica fornita dal D.F.P. nella Circolare n. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria **oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.**

Art. 4 - Tipologie contrattuali

1. Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 C.C.N.L. del 29/11/2007.

2. Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

3. Pertanto nel caso in cui l'Istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per Legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare:

- a) **contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;**
- b) **contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Testo Unico dell'Imposte sui Redditi.**

Art. 5 – Limiti alla stipula di contratti con esperti esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, co. 4 del D.I. n. 129/2018 e dell'art. 7 co. 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che **non** possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che **non** possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 6 – Procedura per l'individuazione del fabbisogno

1. Il Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del P.T.O.F., sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa e sui finanziamenti a disposizione nel Programma Annuale:

- a) individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione;
- b) verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso avvisi interni diretti al personale interno, tenendo conto delle mansioni esigibili;
- c) provvede ad emanare un bando per esterni (collaborazioni plurime, dipendenti di altra amministrazione, esperti esterni);

2. L'affidamento dell'incarico può avvenire attraverso:

- a) procedura semplificata con affidamento diretto;
- b) selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti.

3. A conclusione della relativa procedura, il D.S. provvede al conferimento dell'incarico con:

- a) una lettera di incarico ad esperti interni;
- b) la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- c) specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa.

Art. 7 – Procedura per l'individuazione delle professionalità

1. Il Dirigente Scolastico, procede prioritariamente alla selezione tra personale interno dell'Istituzione Scolastica con procedura comparativa, con le stesse modalità e criteri previsti per gli esperti esterni, delle istanze pervenute a seguito di pubblicazione di "**avviso**".

2. L'individuazione avviene mediante:

- ✓ "**avviso interno**" rivolto al personale in servizio all'amministrazione.

3. L'Avviso, pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica **per 7 giorni consecutivi festivi inclusi**, indicherà:

- a) *oggetto della prestazione;*
- b) *tempi di attuazione;*
- c) *durata del contratto;*
- d) *compenso massimo proposto;*
- e) *requisiti e criteri, modalità;*
- f) *modulistica e termini per la presentazione delle domande;*
- g) *tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.*

4. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente Scolastico dà seguito alla pubblicazione del:

- ✓ "**bando esterno**" rivolto al personale di altre istituzioni scolastiche statali, tramite le collaborazioni plurime.

5. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente Scolastico dà seguito alla pubblicazione del:

- ✓ “**bando esterno**” rivolto al personale di altre pubbliche amministrazioni;
- ✓ “**bando esterno**” rivolto ad esperti estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 8 – Pubblicazione degli Avvisi\Bandi di selezione interna\esterna

1. Ai fini della selezione degli esperti interni\esterni, previa emanazione di apposita **determina contrarre**, il Dirigente scolastico predispone apposito avviso\bando da pubblicare sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica con un termine per la presentazione delle candidature di **almeno 7 (sette) giorni per esperti interni e di 15 (quindici) giorni per esperti esterni** dalla pubblicazione dell'avviso/bando.

2. L'Amministrazione potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

3. Sia nell'avviso\bando che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) il **preambolo**, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
- b) l'**oggetto** della **ricerca**, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
- c) la **descrizione** della **prestazione** richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
- d) la **durata** della prestazione o del contratto;
- e) i **tempi** di realizzazione della medesima;
- f) il **compenso** massimo proposto e **periodicità** del pagamento;
- g) i **criteri di ammissione**, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- h) i **criteri di selezione**, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
- i) le **modalità**, la **modulistica** e i **termini** di presentazione della candidatura;
- l) tutte le **informazioni** relative all'**istruttoria** e alla **scelta** del contraente;
- m) indicazione del **responsabile del procedimento**;
- n) eventuali **cause di sospensioni** della prestazione;
- o) la tipologia di **contratto** che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo **trattamento fiscale e previdenziale**;
- p) l'eventuale **copertura assicurativa**;
- q) l'informativa sulla **privacy** (art.13 regolamento U.E. n. 2016/679).

4. Nel medesimo avviso\bando sono indicati:

- a) il termine temporale per la **presentazione** dei **curricula** e delle relative offerte;
- b) le **modalità** di presentazione;
- c) il termine temporale entro il quale sarà resa nota la **conclusione** della procedura;
- d) i **criteri** attraverso i quali avviene la **comparazione**.

5. Alla scadenza della data dell'**Avviso** per l'esperto interno, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione del **Bando** per l'esperto esterno.

6. Trascorsi **tre giorni** dalla data di scadenza del Bando, nel caso in cui **non sia stata presentata alcuna istanza** o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura semplificata di cui ai cc. 1, 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 9 – Modalità di istanza di partecipazione agli avvisi di selezione interna e ai bandi per l'individuazione degli esperti esterni

1. La domanda di partecipazione all'Avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare:

- a) dati anagrafici;
- b) titoli culturali;
- c) esperienze professionali;
- d) pubblicazioni;

- e) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi;
- f) autorizzazione allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni);
- g) dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010 (solo per candidati esterni);
- h) proposta compenso richiesto;

2. Alla domanda vanno allegati:

- a) curriculum vitae in formato europeo (solo per candidati esterni);
- b) certificato penale (solo per i candidati esterni e se espressamente richiesto);
- c) documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b, c, d, e, f, g, o autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.

3. La domanda va consegnata in copia cartacea "brevi manu" agli uffici dell'Istituto e in busta chiusa.

4. La stessa può essere inviata all'Istituto tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto, o via mail p.e.o. \ mail p.e.c., quando specificato.

5. I soggetti interessati possono partecipare all'Avviso/Bando presentando apposita istanza entro le ore 8.00 del settimo giorno per gli esperti interni e del quindicesimo giorno per gli esperti esterni successivi alla data di pubblicazione dell'Avviso/ Bando.

Art. 10 – Criteri di ammissione delle candidature per la selezione interna e per l'individuazione degli esperti esterni

1. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico/contratto occorre che gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, siano in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana** (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici**, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status di rifugiato, tenuto anche conto di quanto disposto dalla Legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- c) non abbia riportato condanne penali** che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non sia sottoposto a procedimenti penali** ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

2. Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

3. Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* e 609 *undecies* del Codice Penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 11 - Commissione di valutazione

1. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per la valutazione delle candidature.
2. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla Commissione nominata per la scelta dell'esperto.
3. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente scolastico, successivamente alla ricezione delle candidature, e sarà presieduta dallo stesso.
4. I componenti la commissione saranno in numero dispari max cinque (n° 2 o 4 componenti, più il Dirigente scolastico).
5. All'atto dell'assegnazione dell'incarico, i commissari sono tenuti a rendere al Dirigente scolastico apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, *in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità*.
6. Ai fini di cui al precedente comma, in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti.
7. Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 12 – Criteri di valutazione delle candidature per l'Avviso di selezione interna e per il Bando per l'individuazione degli esperti esterni

1. La selezione, ove espressamente richiesto da norme, circolari o disposizioni varie, e ove ritenuto opportuno per ragioni didattiche, organizzative o gestionali, sarà rivolta a personale che abbia titoli specifici.
2. Il titolo specifico per accedere alla selezione sarà indicato nel bando: in questi casi chiunque non sia in possesso del titolo di accesso indicato espressamente nell'avviso\bando non potrà partecipare alla selezione e, ove produca domanda, verrà automaticamente escluso dalla procedura.
3. Il Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di una Commissione appositamente costituita, valuterà **per gli incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa** (*il progetto deve rientrare tra le attività previste dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola*):
 - a) aderenza del progetto al P.T.O.F. e qualità dell'offerta a giudizio del Dirigente scolastico o di una apposita commissione dallo stesso nominata;
 - b) i titoli di studio e le specializzazioni;
 - c) il curriculum con:
 - c1) esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - c2) esperienze metodologiche e didattiche;
 - c3) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche;
 - c4) attività di libera professione nel settore;
 - c5) corsi di aggiornamento;
 - c6) pubblicazioni, master, stage e altri titoli (documentabili);
 - c7) competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
 - c8) corrispettivo economico proposto dai candidati per la prestazione con considerazione e analisi del rapporto qualità/prezzo della singola offerta.
4. L'avviso può prevedere **colloqui**, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. **Per incarichi relativi ai P.O.N.**, il Dirigente scolastico valuterà:
 - a) titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
 - b) laurea specifica;
 - c) eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
 - d) competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
 - e) patente informatica;
 - f) certificazioni linguistiche;
 - g) dottorati di ricerca;
 - h) pubblicazioni;
 - i) specializzazioni afferenti all'area di intervento;
 - j) corsi di perfezionamento post - laurea;

- k) comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- l) esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post - universitari;
- m) esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- n) partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- o) appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal M.I.U.R.

6. L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

7. Le **griglie di valutazione comparativa** saranno redatte mediante la scelta dei requisiti e dei punteggi da attribuire ad ogni requisito e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

8. Le griglie di valutazione saranno create da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore delegato, e il docente o i docenti che hanno presentato i progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

9. Per la **valutazione comparativa** dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

- a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- b) congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- c) valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- d) eventuali precedenti esperienze didattiche.

Art. 13 – Incarichi di insegnamento delle lingue straniere

1. Per gli incarichi di insegnamento delle lingue straniere, a parità di punteggio, si predilige preferibilmente che l'esperto sia **madrelingua**.

2. Nei corsi riservati all'insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "*madrelingua*" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

3. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "**Quadro comune europeo di riferimento per le lingue**" (QCER) rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

4. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione **B2** del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello **C2**; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello **C1**.

5. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "*non madrelingua*" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

6. Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (*Inglese come L2*); esempi di tali certificati sono il TEFL (*teaching English as a foreign language*), il TESL (*teaching English as a second language*) ed il TESOL (*English for speakers of other languages*) o attestati simili per le altre lingue.

7. L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.

Art. 14 - Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o su sua delega dal suo primo o secondo collaboratore o da una commissione interna.

2. La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nei precedenti articoli.

3. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati interni che:

- a) hanno il punteggio più alto tra la sommatoria delle esperienze professionali;
- b) hanno maggiore anzianità di servizio nella scuola.

4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati esterni che:

- a) hanno il punteggio più alto tra la sommatoria delle esperienze professionali;
- b) precedenti esperienze presso l'istituto o con altri istituti concluse con esito favorevole;
- c) in subordine ai punti a) e b) il candidato più giovane di età;
- d) in subordine ai punti a), b), e c) il sorteggio.

5. Della procedura viene predisposto apposito **verbale** contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate.

6. La graduatoria provvisoria è approvata dal Dirigente scolastico.

7. Quando, a seguito pubblicazione avviso\bando, sia pervenuta una sola candidatura con curriculum vitae, il Dirigente scolastico può provvedere direttamente alla valutazione, così come prevedono la nota M.I.U.R. prot. n. 1588 del 13/01/2016 e successiva nota M.I.U.R. prot. n. 1498 del 09.02.2018.

Art. 15 - Esclusioni dalla procedura comparativa

1. Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente “*occasional*” che si esauriscono in una prestazione episodica che l'esperto svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del dell'esperto, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica).

Art. 16 – Esclusione dalla partecipazione agli Avvisi di selezione interna o Bandi di selezione esterna

1. Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:

- a) pervenute oltre i termini stabiliti;
- b) non compilate come richiesto;
- c) incomplete;
- d) non corredate dalla documentazione richiesta nell'Avviso\Bando e nel presente Regolamento;
- e) prive della sottoscrizione autografa.

2. Il personale interno è escluso dal Bando, avendo accesso prioritario all'Avviso di selezione interna, o in casi di volta in volta specificati.

Art. 17 - Pubblicità dell'Avviso interno\Bando esterno ed efficacia

1. Il Dirigente scolastico predispone gli avvisi\bandi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti interni\esterni da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto con un termine per la presentazione delle candidature di almeno 7 (sette giorni) per esperti interni e di 15 (quindici) giorni per esperti esterni dalla pubblicazione.

2. Entro 10 (dieci) giorni successivi lavorativi al termine dell'Avviso\Bando, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria provvisoria nell'apposita sezione di “Amm.ne Trasparente – Albo on-line” del sito internet dell'Istituzione scolastica.

3. Decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi, in assenza di ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.

4. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore.

5. L'efficacia dei contratti di prestazione è subordinata agli obblighi di cui **all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e del D.Lgs. n. 96 del 2017.**

6. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

7. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

8. L'Istituzione Scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

9. **La pubblicazione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.**

Art. 18 – Tempi e modalità per i ricorsi

1. I concorrenti (Avviso di selezione interna e Bando per gli esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica **entro i 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi** la pubblicazione della graduatoria provvisoria emanata dall'Istituto.

2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico dell'Istituto: il ricorso va esclusivamente prodotto, brevi manu o trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata p.e.c., o inviato per A/R. In quest'ultimo caso fa fede la data di acquisizione da parte dell'Istituto.

3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dalla Commissione, nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso ed entro i 10 (dieci) giorni successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

4. È fatto comunque salvo il **diritto di accesso** agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA), del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 19 - Formalizzazione dell'incarico

1. Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico emette un **decreto di individuazione**, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione "Amministrazione trasparente e all'Albo online". Dopodiché provvede con determinazione motivata, in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla formalizzazione dell'incarico con personale interno o appartenente alla pubblica amministrazione mediante "**lettera di incarico**" con l'esperto interno o alla stipula del "**contratto**" con l'esperto esterno.

2. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

3. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

4. I contratti, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del C.C.N.L. 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili.

6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

7. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

8. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l'idoneità.

9. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché completamente rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

10. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.

Art. 20 - Stipula del contratto

1. Nei confronti del candidato selezionato, il D.S. provvede, con **determinazione motivata** in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.
3. Il contratto deve avere, *ai sensi della Deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005*, il seguente contenuto:
- a) le parti contraenti;
 - b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c) il progetto di riferimento;
 - d) la durata del contratto con indicazione chiara del termine iniziale e finale del contratto;
 - e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - f) il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
 - g) l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
 - h) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - i) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C. C.;
 - j) l'impegno da parte dell'esperto di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (*report finale*);
 - k) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
 - l) l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
 - m) le spese contrattuali e gli oneri fiscali a carico del prestatore;
 - n) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - o) il responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
 - p) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - q) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
 - r) la natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione, del rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale (artt. 2222 e seguenti del C.C.);
 - s) la dichiarazione da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto e secondo il calendario predisposto dall'Istituzione scolastica;
 - t) la sottoscrizione del contratto, in forma scritta, tra le parti;
 - u) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'Istituzione scolastica;
 - v) l'autorizzazione per la Scuola al trattamento dei dati personali, conformemente al G.D.P.R. - Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 – al D.Lgs. n. 196 del 2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.
4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto.
5. La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal D.S.G.A.
6. Il contratto completo è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web dell'Istituto.

Art. 21 - Determinazione del compenso

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (Leggi – C.C.N.L. scuola – tariffe professionali).
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto.

4. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'esperto, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
5. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
6. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento **forfetario**, ove più conveniente all'Amministrazione tenendo conto del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione, nonché delle disponibilità finanziarie programmate. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
7. Agli esperti interni/esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
8. La liquidazione del compenso avviene, di norma, **entro trenta (30) giorni dal termine della prestazione**, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, o **entro trenta (30) giorni dall'effettiva erogazione dei fondi**, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.
9. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico, e viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta), di fattura elettronica per i possessori di partita I.V.A., corredata della relazione esplicativa a firma dell'esperto della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
10. Si fa presente che il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello **"split payment"** in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.
11. In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con **"split payment"**.
12. È fatto **divieto** di anticipazione di somme.
13. Prestazioni da lavoro autonomo:
- a) se il reddito derivante da dette prestazioni risulta di importo fino a 5.000 euro, lo stesso sarà assoggettato esclusivamente alla ritenuta d'acconto ed all'IRAP;
 - b) se il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto supera i 5.000 euro, per i contributi previdenziali e le ritenute erariali trovano applicazione le disposizioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative.
14. Il **compenso standard** è così definito:
- a) **personale interno** (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), **impegnato in attività con gli alunni**: i compensi sono quelli specificati nelle tabelle n. 5 e 6 allegate al C.C.N.L. 29/11/2007³:

Qualifica/Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo stato
Collaboratore scolastico	Fino ad un massimo di 12,50 €	Fino ad un massimo di 16,59 €
Assistente amministrativo	Fino ad un massimo di 14,50 €	Fino ad un massimo di 19,24 €
D.S.G.A.	Fino ad un massimo di 18,50 €	Fino ad un massimo di 24,55 €
Docente impegnato in attività non di lezione	Fino ad un massimo di 17,50 €	Fino ad un massimo di 23,22 €
Docente impegnato in attività di lezione	Fino ad un massimo di 35,00 €	Fino ad un massimo di 46,45 €

Gli oneri a carico dell'amministrazione sono rappresentati dall'INPDAP nella misura del **24,20%** e dall'IRAP nella misura dell'8,50% e dalle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con contratto a tempo determinato.

- b) **personale estraneo all'amministrazione**, impegnato in attività con allievi: **i medesimi compensi** previsti per il personale interno; **IVA, se dovuta, ed IRAP a carico dell'Istituto; INPS come da disposizioni di legge;**

³ Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. pro tempore vigente.

c) **personale estraneo all'amministrazione**, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):

Personale non laureato con specifiche competenze	Compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile euro 46,00 (quarantasei/00);
Personale laureato con specifiche competenze	Compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile euro 55,00 (cinquantacinque/00);
Docenti universitari e assimilati	Compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile euro 85,00 (ottantacinque/00);
Personale con competenze particolarmente qualificate	Compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile euro 85,00 (ottantacinque/00);

15. Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

16. Per la determinazione del **compenso standard per la formazione del personale** si osservano il D.I. n. 326 del 12/10/1995 "compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione" e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2009, che prevedono le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento (D.I. n. 326 del 12/10/1995)	Massimale d'importo non comprensivo dell'IRAP a carico dell'istituto
Attività di direzione, di organizzazione e di controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola. (art. 1 - D.I. n. 326 del 12/10/1995)	Fino ad un massimo di euro 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa)
Attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e di validazione di materiali, di valutazione e di monitoraggio degli interventi, nell'ambito di iniziative di formazione, anche a distanza. (art. 2 - D.I. n. 326 del 12/10/1995)	Fino ad un massimo di euro 41,32 giornaliere - euro 51,65 per docenti universitari
Attività di docenza prestata nelle predette iniziative. (art. 3 - D.I. n. 326 del 12/10/1995)	Fino ad un massimo di euro 41,32 orarie, euro 51,65 per docenti universitari
Assistenza tutoriale per il coordinamento di gruppi di lavoro o delle esercitazioni previste dal progetto formativo. (art. 4 - D.I. n. 326 del 12/10/1995)	Fino ad un massimo di euro 25,82 orarie
Esperto/Tutor/Figura aggiuntiva progetto PON	Costi Standard definiti dall'Avviso

17. Nell'ambito di detti criteri il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'istruttoria del DSGA, determina di volta in volta il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.

18. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche **forfetario**, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

19. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento, nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata **motivazione** in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Art. 22 - Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009

1. **Personale esterno** - Prestazioni professionali e fasce relative ai compensi - (punto B.2)

a) Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale esterno utilizzato dai beneficiari e finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

- b) *Forme contrattuali*: la collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività.
- b1) *contratto di collaborazione* compresi quelli a progetto (art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003) e le collaborazioni coordinate e continuative se attivate presso le PP.AA.;
 - b2) *contratto di prestazioni d'opera non soggette a regime IVA* (prestazioni occasionali): si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA;
 - b3) *contratto di prestazioni d'opera professionali soggette a regime IVA*: l'art. 5 del D.P.R. n. 633/72 prevede che siano soggette ad IVA le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell'abitudine e/o professionalità.

2. Personale docente (punto B.2 lett. a)

Nell'ambito del personale docente rientrano i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera) che svolgono attività di docenza/insegnamento.

In caso di personale docente esterno sono previste le seguenti tre fasce di livello:

<p>Fascia A:</p> <p>1) docenti di ogni ordine e grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o specializzazione;</p> <p>2) funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;</p> <p>3) ricercatori senior impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;</p> <p>4) dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;</p> <p>5) esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.</p>	<p>max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p>Fascia B:</p> <p>a) ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;</p> <p>b) ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;</p> <p>c) professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p>max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del Committente</p>
<p>Fascia C:</p> <p>a) assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;</p> <p>b) professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p>max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del Committente</p>
<p>Tutor</p> <p>Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula. Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale"); b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro); c) allo stage (in caso di attività stagierale prevista nell'ambito del progetto); d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento). 	<p>massimali di costo per tutor esterni = max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c); max € 50,00 per i tutor della categoria d).</p> <p>Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>

Art. 23 - Doveri e responsabilità dell'esperto

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'Istituzione;
- b) definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

2. In base al contratto d'opera, l'esperto può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 24 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 25 - Valutazione della prestazione

1. L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 26 – Rescissione del contratto

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con **preavviso di 7 (sette) giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto** senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi degli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con **preavviso scritto e motivato di 24 ore**.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 27 – Proprietà delle risultanze

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

Art. 28 - Ricorso alle collaborazioni plurime

1. Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

2. In tal caso si instaura una "*collaborazione plurima*" con altra scuola ai sensi dell'art. 35 (docenti) o 57 (A.T.A.) C.C.N.L. del 29/11/2007 - cfr. Nota M.I.U.R. n. 34815 del 02/08/2017.

3. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di

appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007.

4. In questi casi **il collaboratore/esperto non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso**, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del dirigente scolastico competente.

Art. 29 – Affidamento incarico a dipendenti pubblici e comunicazione obbligatoria alla F.P.

1. Per l'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica e/o di altra Istituzione Scolastica è richiesta obbligatoriamente la **preventiva autorizzazione** dell'Amministrazione di appartenenza prevista dall'articolo 53 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001.

2. Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Amministrazione/Istituto che ne consente l'impiego. Può essere richiesta direttamente dall'interessato.

3. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente **è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs. n° 165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA <http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafedelleprestazioni.html>**

4. Per incarichi conferiti a consulenti (*soggetti esterni alla pubblica amministrazione*) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art.15 del D.Lgs. n. 33/2013.

5. Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti della Pubblica Amministrazione i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art.18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 30 – Interventi di esperti a titolo gratuito

1. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di istituto a redigere apposite convenzioni e protocolli di intesa con Enti pubblici e privati, con associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla progettazione e/o realizzazione di attività deliberate dal Collegio docenti e previste nel P.T.O.F.

2. Il Dirigente scolastico è delegato a stipulare convenzioni e protocolli di intesa con le Università e/o scuole superiori per la promozione di iniziative didattiche, educative, di formazione e aggiornamento, anche al fine di favorire attività di studio, ricerca e tirocinio.

3. Nell'ambito delle convenzioni e protocolli di intesa di cui sopra, il Dirigente scolastico, per progetti e iniziative riguardanti percorsi di formazione e aggiornamento, nonché per progetti educativo-didattici complessi, per i quali la collaborazione e la cooperazione sinergica degli esperti risulta condizione indispensabile per il raggiungimento dei fini e per l'efficacia ed efficienza dei processi educativi, o per i quali il reperimento delle risorse attraverso bando ad evidenza pubblica risulterebbe oggettivamente difficoltoso, può avvalersi di esperti indicati dagli enti ed associazioni partner senza procedere alla valutazione comparativa. Gli esperti individuati mediante tali convenzioni devono essere in possesso dei requisiti professionali congrui alle prestazioni richieste.

4. Pertanto in caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel P.T.O.F. di esperti a titolo gratuito, con gli stessi **dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto** in cui dovranno essere indicati – tra l'altro – le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

5. **Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito**, dovrà essere prevista la **copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni**, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Art. 31 – Esperto/Collaboratore componente di associazioni

1. Qualora **“l'esperto”** sia una **Associazione** o una **Ditta**, soggetto con cui l'Istituzione scolastica stipula il contratto, dovrà possedere tutti i requisiti che l'Istituzione scolastica ritiene necessari per l'espletamento dell'incarico per il servizio richiesto.

2. Dovranno essere forniti alla scuola tutti nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione, per ciascuno di essi devono essere validi i requisiti di accesso previsti nel presente Regolamento.

Art. 32 – Incarichi nei progetti PON/FSE e PON/FESR

1. Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale PON/FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Piemonte o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 33 - Avvisi andati deserti

1. Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole D.I. n. 129 del 2018 nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali.
2. In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.
3. Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

Art. 34 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

Art. 35 – Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto.
2. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Il presente Regolamento resta in vigore per tre (3) anni, può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.

Art. 36 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, composto da 36 articoli, costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo Collegiale competente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.
3. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
4. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto, in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti esterni/interni, si intendono abrogate.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 maggio 2020, con delibera n. 30.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Sig.ra Bertana Lisa

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Nunzio Faraci

Firme omesse ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D. Lgs n. 39 del 12.02.1993

**FAC SIMILE DI AVVISO/BANDO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Visto** l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Vista** la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di Funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Vista** la Legge 13/07/2015 n. 107;
- Visto** l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che prevedono che "*per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione*";
- Visto** in particolare l'art. 53 sulle "*incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza*";
- Vista** la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;
- Vista** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visti** il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- Visto** il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009 e 2016/2018);
- Visto** in particolare l'art. 35, secondo cui "*i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica*";
- Visto** in particolare l'art. 57, secondo cui "*il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola*";
- Viste** in particolare le tabelle retributive n° 5 "misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n° 6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo";
- Vista** la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- Visto** il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche della Regione Piemonte;
- Visto** il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";
- Visto** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6*

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- Visto** l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale “*le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione*”;
- Visto** l'art. 44 comma 4 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129, che prevede “*il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni*”;
- Visto** l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che “*al Consiglio di istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell'attività relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti*”;
- Viste** le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro “*le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR*”;
- Vista** la successiva nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON e la successiva “errata-corrige” Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;
- Visto** il “*Regolamento di istituto per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti esterni*”, approvato dal Consiglio di Istituto in data _____ 2020, ai sensi dell'art.45 comma 2 del D.I. n. 129/2018;
- Considerata** la necessità di reperire esperti interni con cui sottoscrivere contratti di prestazione d'opera per le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Tenuto conto** che a volte si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel P.T.O.F. per le quali non esistono risorse professionali interne;
- Tenuto conto** che in questo Istituto non vi sono le professionalità necessarie richieste dal Progetto “_____”, o non sono di fatto disponibili, come accertato a seguito dell'Avviso interno prot. n° ___ del ___, andato deserto;
- Tenuto conto**, altresì, che analogo Avviso, rivolto al Personale di altri Istituti scolastici della Provincia con prot. n. ___ del ___ è andato parimenti deserto (*facoltativo*);
- Vista** la delibera n. ___ del _____ del Collegio dei docenti di aggiornamento del P.T.O.F. 2019 - 2022;
- Vista** la delibera n. ___ del _____ del Consiglio di istituto di approvazione dell'aggiornamento del P.T.O.F. 2019 - 2022;
- Vista** l'esigenza di attivare un corso di _____ come proposto dall'insegnante _____ nel progetto _____;
- Visti** i progetti per l'attuazione del P.T.O.F. nell'a.s. 2019/2020, approvati dal Collegio dei docenti in data _____ con delibera n. _____ e dal Consiglio di istituto in data _____ con delibera n. _____;

emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

per la ricerca di un Esperto Interno/Esterno in grado di condurre un Corso di _____ rivolto agli alunni delle classi _____ della Scuola Primaria/Secondaria.

- a) l'**oggetto** della **ricerca**, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
- b) la **descrizione** della **prestazione** richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
- c) la **durata** della prestazione o del contratto;
- d) i **tempi** di realizzazione della medesima;
- e) il **compenso** massimo proposto e **periodicità** del pagamento;
- f) i **criteri di ammissione**, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

- g) i **criteri di selezione**, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
- h) le **modalità**, la **modulistica** e i **termini** di presentazione della candidatura;
- i) tutte le **informazioni** relative all'**istruttoria** e alla **scelta** del contraente;
- l) indicazione del **responsabile del procedimento**;
- m) eventuali **cause di sospensioni** della prestazione;
- n) la tipologia di **contratto** che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
- o) l'eventuale **copertura assicurativa**;
- p) l'informativa sulla **privacy** (art.13 regolamento U.E. n. 2016/679).
- q) il termine temporale per la **presentazione del curriculum** e della relativa offerta;
- r) le **modalità** di presentazione del curriculum;
- s) il termine temporale entro il quale sarà resa nota la **conclusione** della procedura;
- d) i **criteri** attraverso i quali avviene la **comparazione**.

FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

1) TITOLI DI STUDIO	PUNTI
Laurea triennale valida afferente alla tipologia del progetto fino a 89 2 punti da 90 a 104 4 punti da 105 in poi 6 punti Lode 8 punti	Max 6
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente alla tipologia del progetto (assorbe il punteggio della Laurea triennale) fino a 89 2 punti da 90 a 99 6 punti da 100 a 104 10 punti da 105 a 110 14 punti Lode 16 punti	Max 14
Seconda laurea magistrale afferente alla tipologia del progetto: fino a 89 1 punto da 90 a 104 3 punti da 105 in poi 6 punti	Max 4
Diploma di istruzione secondaria afferente alla tipologia del progetto:	Max 2
Per esperti di madrelingua: laurea conseguita nel Paese straniero (solo per modulo inglese)	Max 5
Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l'a.s. 2001	Max 2
Corso di perfezionamento/Master di I livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione (Punti 1 per ogni corso)	Max 2
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo	Max 4
Master di II livello inerente il profilo per cui si candida	Max 4
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida (Punti 2 per anno accademico)	Max 4
Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta: (1 punto per articolo, 2 per libro)	Max 3
Totale titoli studio	50

2) TITOLI CULTURALI SPECIFICI	PUNTI
Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (2 punti per ciascun corso)	Max 5
Certificazioni / Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per Certificazione)	Max 2
Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASS - PEKIT (punti 1 per ogni certificazione)	Max 4
Certificazione coerente con il “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente (solo per moduli Inglese)	B2: 1
	C1: 2
	C2: 3
Conoscenza, documentata, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore <i>Cambridge English</i> . (solo per moduli Inglese)	Max 3
Totale titoli culturali specifici	20

3) TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO	PUNTI
Esperienze analoghe nello stesso Istituto, valutate positivamente (2 punti per esperienza)	Max 7
Esperienza lavorativa altrove prestata in progetti afferenti alla tipologia del progetto per cui si candida (1 punto per ogni esperienza)	Max 7
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività documentate di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti PON-POR (Punti 2 per ogni attività)	Max 7
Congruità, originalità, completezza, innovatività e valenza dell'ipotesi progettuale presentata	Max 4
Offerta Economica	Max 5
Totale titoli di servizio o lavoro	30

TOTALE PUNTI	Max 100
---------------------	----------------

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati interni che:

- a) hanno il punteggio più alto tra la sommatoria delle esperienze professionali;
- b) hanno maggiore anzianità di servizio nella scuola;

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati esterni che:

- a) hanno il punteggio più alto tra la sommatoria delle esperienze professionali;
- b) precedenti esperienze presso l'istituto o con altri istituti concluse con esito favorevole;
- c) in subordine ai punti a) e b) il candidato più giovane di età;
- d) in subordine ai punti a), b), e c) il sorteggio.

Le griglie di valutazione vengono compilate di volta in volta, per tipologia di Esperto, in relazione ai requisiti ritenuti necessari per la tipologia di intervento.

La griglia dovrà fare parte dell'Avviso Pubblico ed essere pubblicata anch'essa.

ESEMPIO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 679/2016

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun aspirante conferisce i propri dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo di Cerrina Monferrato (AL), nella persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con Sede in Via Dante Alighieri n. 21 Cerrina Monferrato (AL), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati; indirizzo di PEC: alic811001@pec.istruzione.it

3. Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) trattamento esterno è _____ con Sede legale in Via _____, n. _____ C.A.P. _____ città _____; indirizzo di PEC: _____

4. Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Istituto è stato individuato nella figura del D.S.G.A. Sig.ra _____.

5. Finalità del trattamento: "Partecipazione alla selezione per avviso pubblico di esperti _____".

I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.

6. Base giuridica del trattamento: articolo 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. **[ATTENZIONE: Citare esattamente la lettera del paragrafo che definisce la base giuridica del trattamento, che può variare a seconda il caso].**

7. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del candidato; sede di servizio se dipendente pubblico; qualifica professionale e ordine di eventuale scuola di servizio, codice meccanografico dell'eventuale istituzione scolastica di appartenenza; Azienda, Ente, Cooperativa, Associazione o datore di lavoro se dipendente o socio; eventuale Ordine o Albo professionale di appartenenza, recapito e-mail istituzionale / di lavoro. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati personali appartenenti alle categorie indicate all' art. 9 del Reg. UE 2016/679, mentre potranno essere trattati quelli relativi all'art.10 a tutela dell'Amministrazione e degli utenti (criteri per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni e D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art.25).

[ATTENZIONE: Specificare esattamente se saranno oggetto di trattamento o meno i dati di cui agli articoli 9 (ex-sensibili) e 10 (ex-giudiziari)]